

**Abstract.** *Il Tribunale di Spoleto, dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo le parti addivenute, in corso di giudizio, ad un accordo transattivo, rileva la carenza di interesse ad agire dell'Istituto di Credito in ordine alla domanda di manleva dallo stesso proposto nei confronti del promotore finanziario, in quanto espressamente subordinata all'eventuale pronuncia di condanna risarcitoria, attualmente non più pretesa dalla parte attrice. In ogni caso, il Tribunale esclude la pretesa esclusiva responsabilità della Banca. L'omessa acquisizione del consenso scritto del cliente è ritenuto comportamento sanzionabile anche a carico del promotore finanziario, che come tale è tenuto a conoscere la normativa in materia. Il Tribunale conclude con l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti per motivi di equità, tenuto conto della sostanziale assenza di un completo accertamento dei profili di responsabilità delle parti.*

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI SPOLETO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott. XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. iscritto al n. XXXX R.G., pendente

tra

XXXX, rappresentata e difesa dagli avv. XXXX e XXXX ed elettivamente domiciliata in XXXX presso lo studio della seconda, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

- attrice -

E

Banca YYYY s.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv. YYYY e YYYY del Foro di YYYY ed elettivamente domiciliati in YYYY presso lo studio dell'avv. YYYY (ora studio associato YYYY, YYYY, YYYY, YYYY);

- convenuta -

nonché

ZZZZ, rappresentata e difesa dall' avv. ZZZZ ed elettivamente domiciliata in ZZZZ presso il di lui studio (studio avv. ZZZZ);

- convenuta -

con l'intervento di

AAAA, rappresentata e difesa dagli avv. AAAA e AAAA ed elettivamente domiciliata in AAAA presso lo studio del secondo;

- terza intervenuta -

oggetto: risarcimento danni.

## CONCLUSIONI

Come in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il XXXX, XXXX conveniva dinanzi al Tribunale di Spoleto la Banca YYYY s.p.a. e ZZZZ.

Esponessa l'attrice che presso il convenuto Istituto di Credito erano stati aperti due conti correnti, dei quali uno intestato ad essa medesima, ove erano confluiti € 76.214,52 provenienti da altro conto della XXXX ed uno cointestato a XXXX ed alla madre BBBB, deceduta il XXXX, ove era confluita la somma complessiva di € 408.000,90 in esito a varie vendite immobiliari effettuate nel XXXX dalla BBBB; che, su tali somme, la promotrice finanziaria ZZZZ, assegnata dalla Banca YYYY alle correntiste XXXX-BBBB per occuparsi degli investimenti delle stesse, a loro insaputa e senza alcuna comunicazione delle perdite via via maturate, aveva effettuato un numero elevatissimo, anche nella stessa giornata, di operazioni finanziarie di acquisto e vendita titoli, anche con svincolo irregolare di un fondo di investimento della XXXX, nonché prelievi di somme a favore di terzi, tali da aver determinato nel XXXX perdite complessive pari ad € 393.561,83 ed il conseguente completo azzeramento del capitale e saldo negativo dei conti; che la condotta posta in essere dalla ZZZZ era penalmente rilevante e lesiva degli obblighi di pronta informazione dettati dalla disciplina Consob della materia; che sussisteva responsabilità solidale della banca per il risarcimento dei danni subiti da essa attrice.

Spiegava, quindi, le seguenti conclusioni: " ... accertato che la perdita subita dall'attrice ... è di € 393.561,83, condannare, in solido tra loro, la Banca YYYY s.p.a. .... e ZZZZ, alla restituzione di detta somma o della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio e/o di giustizia, oltre il risarcimento in favore dell'attrice del danno da *lucrum cessans*, nonché al risarcimento del danno

*non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c. c .... "*, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva con comparsa la Banca YYYY s.p.a., eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della XXXX, agente in proprio e non quale erede di BBBB, e comunque la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della medesima BBBB. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese, perché generiche e prive di prova e perché le correntiste non avevano comunque mai contestato gli estratti conto periodicamente loro inviati, avendo tra l'altro sottoscritto, in sede di Accordo Quadro, la dichiarazione di essere state edotte dei rischi relativi alle operazioni di investimento di strumenti finanziari.

In via subordinata chiedeva:

- ridursi l'importo delle somme richieste, eccependo il concorso di colpa dell'attrice e di BBBB, il difetto di prova in tema di *quantum*, l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale e da lucro cessante;
- comunque condannare la convenuta ZZZZ a manlevare l'Istituto di Credito da qualunque onere derivante dall'accoglimento delle domande attrici, eccependo la responsabilità diretta ed esclusiva della medesima ZZZZ per i fatti oggetto di causa.

La convenuta ZZZZ si costituiva tardivamente con comparsa depositata il XXXX, eccependo di avere sempre tenuto nei confronti di XXXX-BBBB un comportamento conforme ai principi di correttezza, professionalità e trasparenza che disciplinano l'attività del promotore finanziario, assolvendo, nei confronti dell' attrice, a tutti gli obblighi, preventivi e successivi, di informazione, non essendo tra l'altro mai stata contestata la documentazione pervenuta presso l'abitazione dell' attrice medesima. Evidenziava altresì che, lavorando in condizioni di forte stress psicologico determinato sia dalle disposizioni impartite dalla direzione della banca tese ad orientare la clientela verso certi tipi di investimento e ad operare senza perdere alcun cliente, sia dal perdurare della crisi del mercato finanziario derivante dall'attentato dell'11 settembre, con il solo intento di far recuperare alle clienti le perdite subite e senza ricavarne alcun profitto, aveva loro proposto di effettuare operazioni covered warrant, rischiose, ma controllabili mediante continue operazioni di monitoraggio e negoziazione; che il controllo di tali operazioni era stato vanificato da un blocco di quattro giorni dell'operatività del sistema informatico, posto dall'ICCREA,

all'insaputa degli operatori ed a causa dell'insufficienza delle risorse e procedure informatiche, la cui adeguatezza era oggetto di preciso obbligo (sancito da Delibera Consob) dell'Istituto di Credito.

Concludeva, quindi, nei seguenti termini: " ... *accertata l'infondatezza delle pretese creditorie dell'attrice, per i motivi sopra specificati, rigettare in toto la domanda attorea nei confronti della convenuta dott.ssa ZZZZ e, in conseguenza, dichiarare che i danni lamentati dall'attrice devono far carico alla Banca YYYY s.p.a. unica eventuale responsabile per i fatti contestati...*", con vittoria di spese di lite.

In corso di giudizio interveniva volontariamente AAAA, depositando autonoma comparsa.

Deduceva la predetta di essere figlia ed erede di CCCC, a sua volta figlio di BBBB e fratello di XXXX, deceduto il XXXX; di agire, quindi, quale coerede del patrimonio di BBBB, consistente nel ricavato delle vendite di 4 immobili, confluito su uno dei conti correnti dilapidati in esito alla cattiva gestione di ZZZZ.

L'interveniente evidenziava, quindi, a sua volta la condotta non professionale della ZZZZ, che, come da lei ammesso in sede di procedura disciplinare dinanzi alla Consob, conclusasi con la sua radiazione dall'Albo Nazionale dei Promotori Finanziari, in violazione della disciplina della materia, aveva utilizzato i codici personali dei clienti per compiere numerosissime operazioni non autorizzate e comunque prive di assenso scritto; aveva stornato somme in favore di terzi estranei; non aveva adempiuto all'obbligo di astenersi dal consigliare od effettuare per il cliente operazioni che, in base alle informazioni a loro disposizione, apparivano per esso non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione. Tutto ciò, con la corresponsabilità della Banca YYYY s.r.l., che aveva dettato ai propri promotori precise istruzioni in ordine alle condotte di gestione delle operazioni mobiliari; aveva omesso di dotarsi di un prospetto telematico informativo con richiesta di assenso, relativo all'idoneità delle operazioni svolte per i clienti; aveva omesso di vigilare sull'attività svolta dalla ZZZZ e comunque di dotarsi di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; aveva omesso di dotare la ZZZZ di adeguata assistenza e formazione professionale; era responsabile di vari disservizi tecnici che avevano gravemente compromesso le operazioni di borsa effettuate dalla ZZZZ.

Concludeva, quindi, nei seguenti termini: " ... *dichiarare tenute in solido e condannare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, la Banca YYYY s.p.a., ... e ZZZZ alla restituzione, in favore di AAAA, della sua quota di eredità, pari al 50%, sulla somma di € 408.000,94, o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre al risarcimento in suo favore del danno da lucro cessante, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. ...*", con vittoria di spese di lite.

In corso di giudizio, la Banca YYYY s.p.a., XXXX e AAAA addivenivano ad un accordo transattivo.

All' udienza del XXXX, precisate dalle parti le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Diritto

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Nell'udienza del XXXX la Banca YYYY s.r.l., in persona del procuratore speciale, offriva alle coeredi XXXX e AAAA, presenti personalmente, la somma onnicomprensiva di € 328.258,64. Le coeredi accettavano, accordandosi anche tra loro così che ad AAAA sarebbe andata la somma di € 125.000,00 e a XXXX il residuo. Le parti sottoscrivevano il verbale per asseverare l'avvenuto accordo, da formalizzarsi successivamente in sede stragiudiziale. Nelle successive udienze del XXXX e del XXXX, le parti davano atto dell'avvenuta formalizzazione dell'accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con eventuale condanna di ZZZZ al pagamento delle spese di lite, ove non aderente. La Banca YYYY s.r.l., chiedeva in subordine accogliersi le conclusioni articolate in comparsa di risposta "*con particolare riferimento alla domanda di manleva formulata dalla Banca YYYY nei confronti della detta ZZZZ*".

Si opponeva il procuratore di ZZZZ, che in sede di precisazione delle conclusioni insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, in subordine concludendo come da comparsa di risposta.

Ciò posto, oltre al non dubitabile venir meno di ogni ragione di contenzioso tra la Banca YYYY da un lato e XXXX e AAAA dall'altro, nonché tra XXXX e AAAA, deve rilevarsi quanto segue:

- a) Vi è carenza di interesse ad agire nel presente giudizio della Banca YYYY in ordine alla domanda di manleva proposta verso la ZZZZ, poiché detta domanda era espressamente subordinata all'eventuale pronuncia di condanna risarcitoria, attualmente non più pretesa dall'attrice.
- b) L'interesse ad agire di ZZZZ è sotteso ad una vera e propria domanda, evidentemente riconvenzionale, di accertamento, non altrimenti essendo interpretabile la già citata conclusione " ... e, in conseguenza, dichiarare che i danni lamentati dall'attrice devono far carico alla Banca YYYY s.p.a. unica eventuale responsabile per i fatti contestati...". E tuttavia, detta domanda è inammissibile, perché formulata in comparsa di costituzione tardivamente depositata dopo la prima udienza di comparizione.

Occorre, in ogni caso, rilevare che la pretesa esclusiva responsabilità della Banca YYYY va pacificamente esclusa sulla base di quanto dichiarato dalla stessa ZZZZ in sede di interrogatorio formale.

La predetta ha, tra l'altro, ammesso:

1. *"... In via preventiva ho sempre spiegato oralmente alla XXXX il tipo di operazioni che svolgevo ed anche che alcune erano ad alto rischio ... nessuno in banca sapeva della necessità di autorizzazioni scritte per determinate operazioni ..."*. Ciò sostanzia un' omessa acquisizione del consenso scritto del cliente, sanzionabile anche a carico del promotore finanziario, che come tale è tenuto a conoscere la normativa in materia;
2. *"... Sebbene il promotore finanziario non possa utilizzare direttamente il codice pin del cliente, per disciplina Consob, in realtà, prassi costante e generalizzata, che anch'io posi in essere come ultima arrivata nella banca era quella di operare utilizzando direttamente il codice pin del cliente, come se fosse egli stesso ad operare ..."*. Siffatta condotta irregolare è certamente imputabile alla ZZZZ, quale promotore finanziario, restando del tutto impregiudicata la questione se essa fosse sostanzialmente imposta ai propri operatori e comunque favorita ed avallata dall' Istituto di Credito.
3. L'effettuazione delle operazioni di bonifico dal conto della XXXX in favore di terzi estranei.

Motivi di equità, tenuto conto della sostanziale assenza di un completo accertamento dei profili di responsabilità delle parti convenute e della condotta processuale

osservata dal Banca YYYY s.p.a., impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle proposte domande, così provvede:

Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Spese integralmente compensate tra le parti.

Spoleto, 10.4.2008

Il Giudice estensore

Il dott. XXXX